

ASSOCIAZIONE "FAMIGLIA FELTRINA"

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

E' istituita l'organizzazione di volontariato "Famiglia Feltrina" sotto forma di associazione privata, apolitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale in Feltre (BL), presso il Palazzo Municipale.

La sua durata è a tempo indeterminato.

L'organizzazione di volontariato "Famiglia Feltrina" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale finalizzate al recupero alla collettività dei beni culturali.

L'Associazione si propone in particolare di:

- a) Valorizzare il patrimonio culturale, artistico e storico testimoniale del Feltrino attraverso il mantenimento e la promozione di vincoli di identità, solidarietà e appartenenza del Feltrino;
- b) favorire e potenziare gli studi che valorizzino gli aspetti tradizionali della società locale, sotto il profilo storico, culturale, artistico, sociale;
- c) esaltare gli aspetti positivi della realtà cittadina e territoriale con particolare riguardo alle forze dell'economia, del lavoro, della cultura e della scuola;
- d) promuovere contatti fra le varie espressioni della società civile, anche attraverso la stampa e mediante riunioni periodiche, per una migliore conoscenza e sviluppo della realtà feltrina.
- e) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle istituzionali, poiché integrative delle stesse.

Articolo 3

Modalità operative

Per il conseguimento delle finalità sociali, l'Associazione articola il suo programma annuale principalmente nei seguenti settori di attività:

A) Attività di ricerca e pubblicazioni:

- "Rivista Feltrina El Campanón", avente specifico carattere di ricerca e di diffusione di contributi scientifici sui principali aspetti della cultura locale nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e dell'ambiente.

Famiglia Feltrina è proprietaria del suddetto periodico, diretto da un direttore responsabile e da un direttore scientifico che si avvalgono della collaborazione di un comitato di redazione. Direttore responsabile, direttore scientifico e comitato di redazione sono nominati dal consiglio direttivo, preferibilmente tra i soci dell'associazione; durano in carica quanto il consiglio direttivo e possono essere riconfermati. Essi possono essere affiancati da un ristretto comitato scientifico nominato dal Consiglio Direttivo.

- pubblicazione di manoscritti, materiali inediti e contributi scientifici su specifici aspetti della storia e delle problematiche attuali del Feltrino;
- iniziative ed eventi di carattere culturale, anche in collaborazione con altre Associazioni operanti nel campo della cultura, anche a livello provinciale e regionale.

B) Promozione della città:

attraverso iniziative miranti a rinsaldare nella comunità locale vincoli di solidarietà, di identità sociale e di appartenenza civica, anche attraverso la promozione di particolari "Premi" o menzioni.

Rientrano nel punto B) i tre seguenti Premi: il premio "SS. Martiri Vittore e Corona" (denominato anche Premio San Vittore); il Premio "Beato Bernardino Tomitano"; il Premio "Feltre & Lavoro", i quali potranno essere regolati da apposito regolamento.

Articolo 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Possono inoltre essere chiamati a far parte dell'Associazione, in qualità di soci onorari, persone che abbiano particolari benemeritenze.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, è richiesta la maggiore età.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali; possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Gli aderenti all'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Articolo 6

Recesso ed esclusione del socio

L'impegno di adesione all'Associazione è annuale e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

La qualifica di socio si può perdere, oltre che per morte o per scioglimento dell'Associazione, anche per recesso e per esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che per altri gravi motivi abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione può essere escluso dall'Associazione stessa. E' fatto salvo il suo diritto a presentare le proprie controdeduzioni all'assemblea. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea nella prima adunanza utile.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 7 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Articolo 8 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

Dato il carattere dell'Associazione e la difficoltà di poter riunire con frequenza i suoi iscritti, è data facoltà al Consiglio Direttivo di interpellare, con quelle modalità che dallo stesso verranno stabilite di volta in volta, gli iscritti su determinate questioni, istituendo referendum a mezzo posta.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina del Consiglio Direttivo;
- b) nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) esame e approvazione della relazione morale riguardante l'opera svolta dall'Associazione in ciascun esercizio;
- d) esame e approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché adozione dei relativi provvedimenti;
- e) determinazione dell'indirizzo pratico da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- f) fissare la quota associativa annuale;

- g) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- i) è in facoltà dell'Assemblea deliberare la nomina di un socio "Presidente Onorario".

Articolo 9

Validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

Per la validità dell'Assemblea ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti sociali. In seconda convocazione, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti sociali.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; nessun socio può portare più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quando l'Assemblea non lo ritenga opportuno. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea medesima appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici a venticinque membri, in numero dispari, soci eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto alcuno a retribuzioni, salvo il rimborso di spese, se richiesto. Il rimborso sarà autorizzato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i suoi membri:

- a) il Presidente;
- b) due Vice Presidenti,
- c) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

Spetta al Consiglio Direttivo curare il conseguimento dei fini statutari, adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie, in conformità alle direttive fissate dall'Assemblea.

Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza, con il compito di studiare ed esaminare particolari questioni, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva.

Il Consiglio Direttivo può nominare Commissioni temporanee composte di tre o più consiglieri, per lo studio di determinate esigenze dell'Associazione e di programmi di attività, con l'incarico di riferire al Consiglio Direttivo, al quale spetta ogni deliberazione in merito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando egli ne ravvisa l'opportunità e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

I Consiglieri che ingiustificatamente non partecipino a quattro adunanze consecutive del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla carica.

Articolo 11

Validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne dirige le discussioni e le votazioni, firma i verbali delle adunanze di detti organi, trascritti negli appositi libri, firma tutti gli atti che possono portare impegno per l'Associazione, prende i provvedimenti d'urgenza che sottopone alla prima seduta del Consiglio per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni un Vicepresidente.

Articolo 13

Sostituzione delle cariche sociali

Qualora nel corso del triennio il Presidente dell'Associazione venga a mancare, per morte, per dimissioni o per decadenza, il Vicepresidente più anziano di età ne assume la carica, fino a quando il Consiglio Direttivo non abbia provveduto alla nomina.

Qualora venga invece a mancare, sempre nel corso del triennio, per morte, per dimissioni o per decadenza un qualunque altro componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Consiglio, qualora mantenga la maggioranza assoluta dei componenti, provvederà alla surrogazione in occasione della prima Assemblea successiva.

Le persone elette ad una carica nel corso del triennio scadono insieme alle altre nominate all'inizio del medesimo.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di due supplenti. I Revisori possono anche non essere soci.

Le loro funzioni sono quelle attribuite ai Sindaci delle società per azioni.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

Articolo 15

Risorse economiche

Al proprio finanziamento l'Associazione provvede con:

- a) le quote annuali dei soci ordinari;
- b) le contribuzioni che siano versate da parte di chiunque intenda sotto qualsiasi forma concorrere a potenziare l'azione dell'Associazione;
- c) i frutti del patrimonio che l'Associazione potrà gradualmente costituire;
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 16 **Rendiconto economico-finanziario**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Esso è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17 **Modificazioni dello statuto**

Tutte le eventuali modificazioni al presente Statuto dovranno essere adottate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, per la cui validità si rinvia alle previsioni dell'art. 9.

Articolo 18 **Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Per l'erogazione, l'alienazione e il conferimento di tutto o di parte del patrimonio dell'Associazione, o per lo scioglimento di questa, sarà convocata un'Assemblea straordinaria apposita che deciderà validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, le facoltà, i limiti e gli obblighi.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione per scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

E' tassativamente inibita la ripartizione tra i soci.

Articolo 19 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Feltre, 11 novembre 2007.

Todesco Renzo
[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI FELTRE

REG. TRIB. 2007 20 NOV. 2007

di 1617 Euro 3 Liquidate € esuse
Irene

di cui per imposte ipotecarie

UFFICIO TRIBUTARIO
Todesco Renzo
[Signature]





MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL
NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

91000720259

UFFICIO COMPETENTE
FELTRE

DENOMINAZIONE

FAMIGLIA FELTRINA

NAT. GIUR.

13

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

C/O PALAZZO COMUNALE 18

C. A. P.

32032

COMUNE

FELTRE

PROV.

BL

RAPPRESENTANTE: COGNOME

DAL MOLIN

NOME

GIOVANNI MARIO

CODICE FISCALE

DLMGNN40H15I673W

DATA 20/11/2007


TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

FELTRE

IL FUNZIONARIO

L'OPERATORE TRIBUTARIO
Todesco Renzo



AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.